

**AL GIUDICE DI PACE
DI TORINO**

Oggetto: ricorso avverso il verbale n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Il sottoscritto (C.F.:), nato il a e residente a, via, n., quale proprietario e conducente dell'autovettura Fiat propone

OPPOSIZIONE

avverso il verbale di accertamento n., elevato dalla Polizia Stradale di in data per asserita violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada.

Secondo la Polizia Stradale il sottoscritto, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, *"ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. poiché: circolava alla velocità di km/h 72,00, superando di km/h 22,00 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 50)"*.

La presunta violazione sarebbe stata accertata in data, alle ore, in territorio del Comune di, S.S. altezza km 21 + 500 direzione, a mezzo dell'apparecchiatura Autovelox 104/E regolarmente omologata dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 900 del 27 giugno 2006.

L'accertamento della violazione *de qua* è illegittimo per mancanza della taratura periodica dello strumento utilizzato, prescritta dalla norma internazionale UNI 30012; 2) assenza di preventiva segnalazione della presenza della postazione di controllo (art. 142, comma 6-bis, del codice della strada).

CHIEDE

in via principale: che sia annullata la violazione contestata, con ogni conseguente provvedimento; spese rifuse o, quantomeno, compensate;

in subordine: nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge;

in via istruttoria: sia ordinato all'Amministrazione resistente la produzione degli atti relativi all'accertamento.

Allegati: 1) verbale opposto con relata di notifica.

.....,

➤ Commento

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sostiene che le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità possono essere utilizzate, purché omologate nel rispetto della normativa vigente in tema di circolazione stradale, **senza la necessità della taratura prevista dalla legge n. 273/1991**.

La Cassazione condivide l'orientamento ministeriale (si legga il par. 18). Ma una recente sentenza della Corte costituzionale (Corte cost. 18 giugno 2015, n. 113) ha stabilito che i dispositivi elettronici della velocità devono essere sottoposti a taratura (la questione è ampiamente trattata al par. 18).

Il comma 6-*bis* dell'art. 142 CdS dispone tassativamente che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere **preventivamente** segnalate; in mancanza, l'accertamento è da considerare nullo (per un approfondimento si rinvia ai parr. 17 e ss.).